



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

CORTE DEI CONTI



0E09819-15/11/2016-SC_SIC-R14-P

Al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente
del Comune di
PATTI (ME)

Al Sindaco del Comune di
PATTI (ME)

All'Organo di revisione del Comune di
PATTI (ME)

PEC: comune.patti.me@pec.itgo.it

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali - RENDICONTO 2014 - ai sensi dell'art. 148 bis
del Tucl.

- Trasmissione Deliberazione n. 208/2016/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 208/2016/PRSP adottata dalla Sezione di
Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 18 OTTOBRE
2016.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
sicilia.controllo@corteconticert.it

Manuela Dagnino

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 18 ottobre 2016, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo - Presidente - relatore
Francesco Albo - Consigliere
Giovanni Di Pletro - Primo Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 241/2015/INPR del 29 luglio 2015, avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli



organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 3 settembre 2015, con la quale è stata inoltrata al Comune di Patti la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'Organo di revisione;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Patti sul rendiconto 2014, pervenuta a questa Sezione tramite SIQUEL in data 1 febbraio 2016, e la successiva documentazione istruttoria;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento con nota depositata in data 22 settembre 2016 e comunicata all'ente il successivo 11 ottobre;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 233/2016/CONTR del 11 ottobre 2016 con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

uditi il relatore, Presidente di sezione Maurizio Graffeo, nonché, per il Comune di Patti, il Sindaco, dott. Giuseppe Mauro Aquino, ed il Responsabile Area finanziaria, rag. Nunzio Pontillo;

esaminata la memoria del Comune di Patti acclarata al protocollo della Sezione al n. 8561 del 17 ottobre 2016;

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte. Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo

di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 243 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale, anche alla luce dei successivi interventi legislativi in materia (da ultimo, sentenza n. 39 del 2014 che richiama altresì le precedenti n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), ne ha precisato contenuti e fondamento, affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte dell'ente, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Alla luce delle suddette premesse, nella fattispecie la Sezione ha proceduto ad accertare per il Comune di Patti la regolarità finanziaria del rendiconto 2014.

Ciò premesso e considerato che in data 1 febbraio 2016 l'Organo di revisione del Comune di Patti aveva trasmesso alla Sezione la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014, il competente magistrato, sulla base dell'Istruttoria espletata e della documentazione pervenuta, ha richiesto la pronuncia della Sezione su dieci specifici profili di criticità, illustrati nella nota di deferimento.

Con nota prot. 21730 del 14 ottobre 2016, pervenuta alla Sezione il successivo giorno 17, il Comune di Patti depositava apposita memoria.

4

All'odierna adunanza pubblica, per l'Amministrazione erano presenti il Sindaco, dott. Giuseppe Mauro Aquino, ed il Responsabile Area finanziaria, rag. Nunzio Pontillo, i quali illustravano i contenuti della memoria depositata.

Per ciascuno dei dodici motivi di deferimento vengono partitamente e sinteticamente riportate le deduzioni del Comune unitamente alle valutazioni conclusive del Collegio.

1. Sussistenza della condizione di deficitarietà strutturale avendo l'Ente superato 5 parametri su 10:
 - a. (Parametro 2) elevato volume dei residui attivi di nuova formazione, di cui ai titoli I e III, rispetto agli accertamenti di competenza dei medesimi titoli (il cui valore rilevato risulta pari al 58,7% rispetto al valore soglia del 42%).
 - b. (Parametro 3) elevato volume dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui, di cui ai titoli I e III, rispetto agli accertamenti di competenza dei medesimi titoli (155,5%, soglia 65%);
 - c. (Parametro 4) elevato volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I rispetto agli impegni della medesima spesa corrente (64,6%, soglia del 40%);
 - d. (Parametro 5) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti;
 - e. (Parametro 9) esistenza, al 31 dicembre 2014, di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti (valore rilevato pari al 23,7%).

Secondo l'Amministrazione il mancato rispetto del valore di soglia dei parametri 2, 3 e 4 si evince da quanto relazionato al successivo punto 7; in riferimento al parametro 9, evidenza che lo sfioramento è dovuto al fatto che l'Ente ricorre ad anticipazioni di cassa in quanto riscuote con notevole ritardo i trasferimenti statali e regionali, nonché le entrate proprie, pur trasmettendo i relativi atti di riscossione nei tempi e nei modi di legge; tale ricorso all'anticipazione è supportato anche dalla necessità di scongiurare

ulteriore aggravio di oneri e contenzioso, compresi anche i procedimenti di esecuzione forzata di cui al parametro 5, in caso di ritardi nei pagamenti.

Tenuto conto che le deduzioni del Comune, illustrando esclusivamente i motivi dei singoli "sforamenti", non recano contestazioni relativamente ai rilievi elevati in sede istruttoria, il Collegio accerta, a seguito del mancato rispetto dei parametri 2, 3, 4, 5, e 9, le anzidette gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio dell'ente e, conseguentemente, la condizione di decifitarietà strutturale dello stesso.

2. Copertura dei servizi a domanda individuale nel 2015 in misura inferiore (22,61 %) a quella prevista per gli enti strutturalmente deficitari (36 %), come risultante dalla delibera di Giunta municipale n. 304 in data 11.12.2015.

Il Comune rappresenta in memoria che l'obbligo della copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale al 36%, per quei Comuni divenuti strutturalmente deficitari alla chiusura del rendiconto 2014, decorre dall'esercizio finanziario 2016.

Al riguardo il Collegio rileva che la delibera con la quale l'ente ha determinato per l'esercizio finanziario 2015 la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale è stata adottata in data 11 dicembre 2015 e, pertanto, in epoca successiva a quella di approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 (19 novembre 2015) che individua l'ente in condizione di strutturale decifitarietà. In considerazione di ciò la questione sarà oggetto di valutazione in successiva sede.

3. Mancata indicazione della giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio 2015.

L'Ente deduce che la giacenza di cassa vincolata di che trattasi ammonta ad € 16.247,25, giusta Determina Dirigenziale n. 33 del 28.1.2015.



Il Collegio ritiene che nella fattispecie sia stata commessa una grave irregolarità contabile.

Occorre far preliminare riferimento al principio contabile di cui al punto 10.6 dell'allegato 4.2 del D.lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm.ii., in base al quale l'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è determinato dalla differenza tra residui "tecnici" al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data.

Al riguardo il Collegio ritiene di poter condividere il ragionamento, già espresso dalla Sezione regionale di controllo della Lombardia con la deliberazione n. 314/2013/PRSE, secondo il quale un Comune per finanziare le spese in conto capitale, a fronte delle quali assume degli impegni che si traducono, per la quota non pagata in corso d'anno, in residui passivi, deve utilizzare entrate già accertate. Queste ultime potrebbero essere, in parte, non ancora riscosse - e, di conseguenza, iscritte fra i residui derivanti dai Titoli IV e V dell'entrata (che, presumibilmente, finanziano la spesa in conto capitale) - e in parte, invece, potrebbe trattarsi di entrate incassate (oltre che accertate) le quali, come tali, contribuiscono a formare il fondo cassa vincolato al 31/12 dell'esercizio.

Nella fattispecie, sottraendo all'ammontare delle risorse presumibilmente necessarie per il completamento delle iniziative d'investimento assunte (pari ai residui passivi di Titolo II ovvero ad € 4.831.783,91), la somma delle entrate di parte capitale di cui l'Ente può disporre in quanto già accertate (residui attivi di Titolo IV e V pari ad € 1.698.648,20), pur ammettendo che le risorse giacenti in cassa vincolate fossero quelle dichiarate dall'ente (€ 16.247,25, giusta determina dirigenziale n. 33 del 28.1.2015), residuerebbe comunque la necessità di reperire ulteriori fondi pari a € 3.116.888,46 ($4.831.783,91 - 1.698.648,20 - 16.247,25$) al fine di coprire integralmente il fabbisogno finanziario discendente dagli impegni di spesa assunti (evidenziati dall'ammontare dei residui di Titolo II).

Sul punto il Collegio rileva altresì che dalla sottostima della cassa vincolata, cioè dall'utilizzo non contabilizzato delle entrate vincolate, è derivata la probabile violazione degli artt. 195, comma 3, (mancata apposizione del vincolo sull'anticipazione di tesoreria di una somma pari alle entrate

vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti) e 222 del TUEL (utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per un importo superiore al limite massimo concedibile, atteso che la parte implegabibile è quella al netto della quota accantonata a copertura delle entrate vincolate utilizzate. Tale grave situazione sarà attentamente presa in considerazione dalla Corte in occasione del prossimo ciclo di controllo, raccomandando in ogni caso all'Ente di monitorare il fenomeno e di porre in essere le eventuali necessarie misure correttive.

4. Persistenti difficoltà nella riscossione delle entrate straordinarie, ed in particolare di quelle da recupero evasione tributaria, per le quali, a fronte di consistenti accertamenti (pari, in media, nel biennio 2013-2014 a circa 1,7 mln/euro), non risultano riscossioni.

L'Amministrazione, in riferimento alle anzidette osservazioni, precisa in memoria che l'Ente si è attivato, a decorrere dall'anno 2015, al recupero coattivo ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639 del 14.4.1910 e dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.L. n. 248/2007. Inoltre comunica che sono in itinere le operazioni per l'aggiudicazione della gara europea a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, sia volontaria che coattiva, di tutte le tasse ed imposte comunali, nonché delle entrate extra tributarie, gara che sarà affidata nel breve con immediate ricadute positive per l'Ente.

Considerato che il Comune in definitiva riconosce le contestate difficoltà di riscossione, il Collegio accerta la presenza della criticità oggetto di deferimento e prende atto delle misure già adottate dall'ente per il futuro affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali, raccomandando in ogni caso di portare al più presto a conclusione il relativo iter.

5. Mancata indicazione circa il regolare svolgimento dei rapporti finanziari tra ente locale e concessionario della riscossione.

L'Ente in merito rappresenta di avere già richiesto nel 2013 a Riscossione Sicilia S.p.A. notizie sui ruoli risalenti ad anni pregressi (2000 - 2012) al fine di una migliore tutela degli interessi del Comune. La società concessionaria aveva rappresentato di aver posto in essere tutte le attività finalizzate al recupero forzoso dei carichi di debito, relazionando, altresì, che, a fronte di ruoli per 6,2 milioni di euro, erano stati riscossi 2,4 milioni di euro, con sgravi da parte dell'Ente per € 140.000,00 e debiti in capo a contribuenti deceduti per circa € 300.000,00. Comunicava infine, di aver attivato azioni mirate a recuperare coattivamente quote in debito pari a 2 milioni di euro circa e di avere in fase di attivazione ulteriori procedure volte a riscuotere coattivamente la morosità presente per circa 900 mila euro.

Al riguardo il Collegio prende atto delle deduzioni dell'ente, raccomandando di insistere nell'attuazione delle misure già adottate.

6. Con riferimento all'esposizione debitoria ed alle passività potenziali emerge la presenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere pari a oltre 160 mila euro e pagamenti cui l'ente sarebbe obbligato in base a sentenze e provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi per oltre 150 mila euro.

Il Comune in memoria fa presente che nell'anno 2014 sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per € 153.275,26, di cui alle delibere consiliari n. 5, 6, 7, 8 e 9 del 18.2.2014, n. 26 del 15.4.2014, n. 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del 06.5.2014, n. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84 in data 1.7.2014.

Al riguardo il Collegio, innanzitutto, osserva come le deduzioni del Comune non appaiono pertinenti rispetto all'oggetto del rilievo, atteso che nella memoria si fa esclusivo riferimento ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del 2014, mentre le osservazioni riguardavano le analoghe poste contabili ancora da riconoscere al 31.12.2014 ed ammontanti, come segnalato dall'Organo di revisione, ad € 162.154,24. In considerazione di

ciò si deve accertare la presenza della criticità oggetto di deferimento, intimando all'Amministrazione comunale di provvedere tempestivamente a ricondurre i debiti in questione nel sistema di bilancio. Nulla l'Ente poi deduce in merito alle passività potenziali, talché, anche sotto tale profilo, il rilievo istruttorio merita conferma.

7. Permanenza in bilancio di elevati residui con anzianità superiore a cinque anni sia attivi di cui ai titoli I e III (euro 2.746.655,16) che passivi di cui ai titoli I e II (rispettivamente pari a euro 405.084,57 e 431.762,91). Tale circostanza assume maggior rilievo alla luce della mancanza di motivazione al mantenimento degli stessi da parte dei responsabili delle relative entrate.

L'Amministrazione deduce che i residui attivi relativi alle entrate di cui al titolo I che permangono iscritti a bilancio alla data del 31.12.2014, si riferiscono a ruoli emessi per la riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per la riscossione dell'Imposta Comunale Immobiliare (ICI), mentre i residui attivi di cui al Titolo III si riferiscono a proventi relativi al servizio acquedotto, fognatura e depurazione. Le ragioni di tale permanenza, per quanto riguarda i ruoli emessi per TARSU ed ICI, sono legati ai tempi di riscossione, come evidenziato al superiore punto 5. Per quanto attiene ai residui attivi relativi al servizio acquedotto, fognatura e depurazione, si fa presente che, nonostante le azioni di sollecito e di interruzione dei termini di prescrizione posti in essere dall'Ente, questi permangono alla data del rendiconto dell'esercizio 2014. In ordine, infine, ai residui passivi di cui ai Titoli I e II, si rappresenta che gli stessi derivano dal mancato completamento dei procedimenti di spesa relativi ad acquisti di beni e servizi, nonché ai trasferimenti, compresa la gestione quale Comune capo fila dei Fondi di cui alla legge n. 328/2000.

Il Collegio, nel prendere atto delle deduzioni svolte dall'Amministrazione che, comunque, confermano le constatazioni di fatto emerse in sede istruttorio, raccomanda comunque di effettuare un attento monitoraggio di tali poste a salvaguardia degli equilibri dei bilanci futuri. Il rilievo va

comunque confermato anche alla luce delle considerazioni che saranno svolte al successivo punto 12, ferma restando la possibilità che tali residui attivi siano stati irregolarmente mantenuti in bilancio al fine di utilizzare, senza titolo, il meccanismo più favorevole del ripiano trentennale dell'*extradeficit* derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 16, del D.lgs. 118/2011.

8. Mancata corrispondenza tra accertamenti e impegni dei servizi conto terzi ed in particolare, maggiori entrate accertate alla voce "altre per servizi conto terzi" per oltre 200 mila euro.

L'Ente deduce in merito che l'importo accertato ammonta ad € 1.374.781,06, corrispondente all'importo impegnato, talché non si riscontra lo sbilancio contestato di € 200.000,00.

Al riguardo il Collegio, tenuto conto dell'errata indicazione effettuata dall'Organo di revisione nel questionario, ritiene superata la criticità oggetto di deferimento.

9. Mancata trasmissione del prospetto per la certificazione della verifica del rispetto del patto 2014 di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13.03.2015.

L'Amministrazione nell'atto scritto attesta di non avere sfiorato l'obiettivo del Patto di stabilità per il 2014 e di avere trasmesso nei termini di legge ai M.E.F la relativa certificazione, sottoscritta dagli Organi preposti, che viene allegata in copia.

Al riguardo il Collegio, alla luce della documentazione prodotta unitamente alla memoria, ritiene superata la criticità oggetto di deferimento.

10. Approvazione del bilancio e del rendiconto 2014 oltre i termini di legge.



L'Amministrazione precisa che il ritardo nell'approvazione del rendiconto di gestione 2014 è ascrivibile a ritardi generalizzati degli Uffici preposti carenti di specifiche professionalità atte ad espletare tutti gli atti propedeutici all'emissione dei dati da comunicare per la redazione del rendiconto.

Tale rilievo, ad avviso del Collegio, non può ritenersi superato atteso che il termine di approvazione del rendiconto è fissato dalla legge e non è derogabile da mere situazioni ostative di fatto, peraltro preventivabili e risolvibili in tempi più consoni dedicandovi maggiore impegno amministrativo e idonea capacità organizzativa. Si invita, pertanto, l'ente ad una maggiore attenzione alla programmazione delle attività, nonché al rigoroso rispetto in futuro dei tempi previsti dalla normativa per l'approvazione di tale fondamentale documento contabile, anche al fine di consentire a questa Corte un più celere e tempestivo controllo esterno.

11. L'Organo di revisione rileva inoltre che il responsabile del servizio finanziario, pur ricorrendone i presupposti, non ha provveduto alle segnalazioni obbligatorie di cui all'art. 153, comma 6 del TUEL.

Il Comune deduce che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha, in effetti, provveduto a segnalazioni di cui all'art. 153, comma 6, del TUEL in quanto non ricorrevano i presupposti.

Sul punto il Collegio, sulla base degli accertamenti compiuti dall'organo di revisione, rileva che la gestione delle entrate e delle spese correnti nel corso dell'esercizio 2014 ha invece condotto a negative situazioni finanziarie non compensabili da maggiori entrate o minori spese ed in misura tale da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In tali circostanze il responsabile dei servizi finanziari, pur ricorrendone i presupposti, in violazione dell'art 153, comma 6, del D.Lgs. n. 267 del 2000, ha ommesso le segnalazioni obbligatorie.

12. In ordine alle perplessità già espresse circa il mantenimento dei residui attivi si rileva inoltre che, nonostante il riaccertamento straordinario di cui al d.lgs n. 118 del 2011 abbia determinato la cancellazione di residui attivi non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate pari a circa 400 mila euro, la previsione degli opportuni accantonamenti e vincoli ha determinato l'emersione di un disavanzo tecnico da ripianare pari a - € 11.853.928,53.

Sul punto l'Amministrazione comunica che i residui attivi sono stati mantenuti in quanto trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili. Relativamente alla cancellazione di circa 400 mila euro (esattamente € 394.493,25) di residui attivi, chiarisce che per € 91.706,18 sono stati compensati per pari importo con la cancellazione di residui passivi; la differenza è dovuta alla cancellazione del credito I. V. A. alla luce dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs n. 118/2011.

Evidenzia, infine, che in merito al disavanzo tecnico di € 11.853.928,53, l'ente ha accantonato, a decorrere dal 2015, l'importo annuale di € 395.130,95 nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Collegio evidenzia forti perplessità sulla correttezza del risultato di amministrazione determinato al 1 gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

Innanzitutto la cancellazione di residui passivi non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate per euro 2.215.328,23 non ha determinato un analogo incremento dell'avanzo vincolato che è aumentato solamente da 2.991.681,51 a 3.990.150,46 euro. Le motivazioni addotte dall'Amministrazione per la cancellazione dei residui attivi non correlati ad obbligazioni perfezionate per € 394.493,25 non appaiono, peraltro, coerenti con i dati riportati nel prospetto di variazione n. 8 allegato alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui, e in particolar modo con quelli relativi alle contabilizzazioni dell'IVA.

Il dato delle somme destinate ad investimenti, pari ad € 622.287,71, risulta poi incongruente con la differenza tra residui passivi (€ 4.831.783,91) e attivi (€ 1.698.648,20) di parte capitale, le somme vincolate dichiarate e la

differenza tra residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, inoltre, appare sovradimensionata rispetto all'entità dei residui attivi (superiore all'ottanta per cento di quelli iscritti ai titoli I e III al 31.12.2014), errore riconducibile al calcolo delle medie (cfr. allegato D della delibera di riaccertamento dei residui).

Si evidenzia, infine, la mancata costituzione di un fondo rischi per liti.

In definitiva il Collegio è dell'avviso che tale operazione sia connotata da gravi irregolarità.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, il Collegio, ritiene necessario accertare e segnalare le criticità indicate ai punti *sub* 1), 3), 4), 6), 7), 10), 11) e 12) della presente deliberazione.

In conclusione, la complessità della situazione finanziaria riscontrata evidenzia, allo stato degli atti, il permanere di gravi anomalie amministrativo-contabili che, come esplicitato in motivazione, potrebbero pregiudicare gli equilibri di bilancio anche futuri del Comune. Pertanto, l'Amministrazione è invitata, ad attenersi a quanto prospettato nella presente deliberazione, nei sensi di cui in motivazione, nonché a predisporre ogni strumento utile, anche straordinario, per tempestivamente ricondurre i conti comunali ad una sana gestione finanziaria ed economica.

P. Q. M.

Accerta relativamente al rendiconto 2014, la sussistenza di tutti i menzionati profili di criticità, ad eccezione delle osservazioni di cui ai punti 5), 8) e 9), con riferimento alla sana gestione del Comune di Patti.

D I S P O N E

che l'ente trasmetta a questa Sezione di controllo, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della presente deliberazione, le misure correttive adottate dall'organo consiliare ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, ai fini della relativa verifica.

O R D I N A

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente – ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive, oltre che al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Patti.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2016.

IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Maurizio Graffeo)



16 NOV. 2016

Depositata in segreteria il _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)

